

ACCORDO

per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Siciliana

E

Le Parti Sociali

E

Le Istituzioni universitarie

di seguito denominate "Parti"

VISTO

- Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato";
- Regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;
- Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 dispone che la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta

formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

TENUTO CONTO

- che la Regione Siciliana, a sostegno di sperimentazioni convenute con le Parti sociali, in considerazione delle risorse disponibili anche a valere sul PO FSE 2007-2013, incentiverà l'utilizzo del contratto di apprendistato in alta formazione e ricerca da parte delle imprese attraverso appositi incentivi finanziari, e/o meccanismi di pubblico riconoscimento della responsabilità sociale d'impresa, nonché incentivi agli apprendisti per la partecipazione all'attività di formazione prevista nei Piani Formativi Individuali;
- che le suddette incentivazioni sono finalizzate, da un lato, al concreto avvio dell'apprendistato in alta formazione e ricerca e, dall'altro, a favorire la prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO QUANTO DI SEGUITO PREVISTO

DURATA ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla sua data di sottoscrizione fino al suo rinnovo;


AMBITO DI APPLICAZIONE

I contenuti del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'art. 5 del TU apprendistato (D. Lgs 167/2011) a partire dalla data di cui al punto precedente;

CONTENUTI

- Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea Triennale, Magistrale, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca nonché per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- I percorsi sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, nello specifico con riferimento a:
 - ✓ Laurea Triennale: studenti universitari iscritti a un percorso di Laurea triennale;
 - ✓ Laurea Magistrale: studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica;
 - ✓ Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore iscritti o che intendano iscriversi a un Mater di I livello;
 - ✓ Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente iscritti o che intendano iscriversi a un Master di II livello;
 - ✓ Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca;
 - ✓ Praticantato professioni ordinistiche: soggetti che abbiano completato il percorso di studi previsto per l'accesso al praticantato.
- la durata della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:
 - ✓ Laurea triennale non può essere superiore ai 36 mesi;
 - ✓ Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi;
 - ✓ Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi;
 - ✓ Dottore di Ricerca non può essere superiore a 36 mesi;

- la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere superiore a 36 mesi;
- La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- l'articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi formativi sono definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le istituzioni formative e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;
- la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 termina con il conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo;
- nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU, laddove previsti, anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;
- ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, quelli contenuti all'interno di intese specifiche sottoscritte a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale;
- gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato di alta formazione sono quelli definiti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, della Università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010;
- nelle more dell'attuazione delle previsioni di legge in materia di libretto formativo, il datore di lavoro rilascerà un'apposita attestazione. A conclusione del periodo formativo ed in caso

16


Ch
 gi




la
 re


9

145

 amp







di non prosecuzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è comunque tenuto a comunicare, entro 15 gg, al Centro per l'Impiego competente per territorio la qualifica professionale attribuita a ciascun apprendista;

- al fine di dare attuazione della presente Intesa, le parti firmatarie e la Regione Siciliana istituiscono un Gruppo tecnico per la sperimentazione dell' "Apprendistato in alta formazione e ricerca" al quale parteciperanno al massimo 2 rappresentanti per ciascuna categoria di soggetti firmatari. Il gruppo tecnico potrà operare anche in sottogruppi in base alle specifiche esigenze legate alla sperimentazione delle diverse iniziative. Il Gruppo Tecnico sarà presieduto dalla Regione Siciliana;
- il Gruppo tecnico elaborerà orientamenti e indicazioni per la sperimentazione, monitorerà le diverse iniziative attivate, predisporrà strumenti e individuerà soluzioni per assicurare la piena attuazione dell'istituto sul territorio regionale;
- in via preliminare, le parti convengono di avviare la sperimentazione nei seguenti ambiti: master di I e II livello, dottorati di ricerca e accesso alle professioni ordinistiche, corsi di laurea magistrale;
- la Regione si impegna altresì ad incontrare le parti firmatarie prima della predisposizione dei bandi relativi alla materia in oggetto, anche al fine di valutare eventuali modifiche alla durata e ai tempi di attuazione della parte formativa;
- in caso di modifica della normativa nazionale in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca, le parti provvederanno ad adeguare i contenuti dell'accordo al fine di assicurare coerenza e applicabilità della disciplina.

Luogo e data: Palermo

15 GIUGNO 2012

Letto e sottoscritto:



Regione Siciliana

CONFINDUSTRIA

CASARTIGIANI

UIL SICILIA

CONFAPR SICILIA

USA Sicil.

CNA Sicilia

Unicomp

CIA

Confcommercio Sicilia

CGIL SICILIA

CLAAI - SICILIA

CISL SICILIA

CONFECOOPERATIVE SICILIA

CONFAGRI COLTURA

Università di Palermo

UGL SICILIA

UNIVERSITA' ROCCO ERICA

CONFARTIGIANI SICILIA

UNIVERSITA' MESSINA

CONFESZCADI ARCA

LEGACOS P

Univ. CT

Indice Allert

F. S. G.

Ally Long

Agustin

Il. L. M.

M. P. S. / P. S. / P. S.

Il. L. M.

Paulo G. M.

M. P. S.

G. M.

Gruppo M. P. S.

M. P. S.

M. P. S. / M. P. S. / M. P. S.

DICHIARAZIONE DI VOCE FAVORE VOCE

FIERA SUCCESSIVA CON DICHIARAZIONE